

Circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le imprese

Agevolazioni per l'edilizia


Recupero della riduzione contributiva fino al 16/3

DI DANIELE CIRIOLI

Per il recupero della riduzione contributiva (11,5%), le imprese edili hanno tempo fino al 16 marzo. Lo stabilisce l'Inps nella circolare n. 154/2011 dettando le istruzioni al beneficio prorogato anche per l'anno 2011 dal dm 13 settembre (si veda ItaliaOggi del 17 novembre).

L'incentivo, ricorda l'Inps, consiste nella riduzione contributiva in misura dell'11,5% da applicare sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si applica solo agli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per quelli occupati a tempo parziale e neppure per quei lavoratori per i quali sono previste altre specifiche agevolazioni contributive (ad esempio, assunzione da liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

Per espressa previsione normativa, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti



attività edile individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2. Per via della proroga, l'incentivo compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011; non trova applicazione sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di retribuzione imponibile.

Gli ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell'agevolazione richiedono che i datori di lavoro siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità con-

tributiva anche da parte delle casse edili; e che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione. Peraltro, aggiunge l'Inps, dal 1° gennaio 2008, è imposto a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale anche l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso del durc. Pertanto, ai fini dell'accesso allo sconto contributivo, le aziende

edili dovranno attestare, mediante autodichiarazione da far pervenire alla sede dell'Inps competente, l'assenza di condanne passate in giudizio per violazioni in materia di sicurezza nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio del durc anche da parte delle casse edili.

Per le operazioni di conguaglio, spiega infine l'Inps, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo: indicheranno l'importo del beneficio spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia nell'elemento <ImportoACredito> di <CausaleACredito> "L206" di <AltreACredito> di <DenunciaIndividuale>; determineranno l'ammontare della riduzione contributiva spettante per i periodi pregressi, in ogni caso non anteriori a "gennaio 2011", e lo esporranno in corrispondenza dell'elemento <SommaACredito> di <CausaleACredito> "L207" di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Le operazioni potranno essere effettuate entro il giorno 16 marzo 2012.

—© Riproduzione riservata—

